



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot. n.

Ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 - R O M A

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - R O M A

C.I.S.L. FNS - Via dei Mille, n. 36
00185 - R O M A

U.I.L. - P.A./P. P. - Via Emilio Lepido, n.46
00157 - R O M A

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 - R O M A

C.G.I.L.-F.P. - Via Leopoldo Serra, n. 31
00153 - R O M A

U.G.L. Polizia Penitenziaria
Via G. Mompiani, 7
00192 ROMA

F.S.A C.N.P.P. - Via degli Arcelli C.P. 18208
00192 ROMA

e p.c.

Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - S E D E

OGGETTO: Riduzioni di imposta previste dall'art. 4, c. 3, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, relativo al periodo compreso fra il 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010, in attuazione del D.P.C.M. 23 aprile 2010.

Per opportuna informativa, si trasmette la nota n° 295318 del 12 luglio 2010 della Direzione Generale del Personale e della Formazione relativa all'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



13700
D. Testa
0055
fel per



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Lettera Circolare n.



GDAP-0295318-2010

PU-GDAP-1a00-12/07/2010-0295318-2010

Ai Signori Direttori Generali

Al Signor Direttore dell'Istituto
Superiore Studi Penitenziari

Ai Signori Provveditori Regionali

LORO SEDI

Ai Signori Direttori degli Istituti
Penitenziari per Adulti

Ai Signori Direttori delle Scuole di
Formazione e Aggiornamento di Polizia
Penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro
Amministrativo "G. Altavista"

Ai Signori Direttori dei Magazzini
Vestiario

Agli Uffici del Capo del Dipartimento

e, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento per la
Giustizia Minorile

ROMA

OGGETTO: Riduzioni di imposta previste dall'art.4, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, relativo al periodo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, in attuazione D.P.C.M. 23 aprile 2010.-



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione


§1 Ho il pregio di comunicare che il 23 aprile 2010, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo della previsione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, relativamente all'anno 2010.

§2 Tale decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2010, n. 136, prevede una riduzione d'imposta per l'anno in corso, pari ad € 149,50, da operarsi sul trattamento economico accessorio del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2009, a 35.000 euro. Si specifica che per trattamento economico accessorio si intendono le voci retributive considerate trattamento economico accessorio dai decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale.

§3 Per gli allievi agenti di Polizia Penitenziaria la riduzione di imposta di cui al comma 1, si applica sull'imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito.

§4 Si vorrà far conoscere al personale interessato che l'Ufficio per la Gestione e lo Sviluppo del Sistema Informativo procederà all'applicazione del beneficio de quo, ovviamente nell'ambito della capienza della imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio erogato nel mese di luglio 2010 e, l'eventuale importo residuo, nei mesi successivi ovvero in sede di conguaglio fiscale.

Si raccomanda rapida diffusione e si porgono cordiali saluti.


Il Direttore Generale
Riccardo Turrini Vita

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 14 giugno 2010

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella Gazzetta Ufficiale telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2010, n. 86.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige sull'equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca. (10G0112) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2010.

Riduzioni di imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2008, n. 185, relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010. (10A07395) Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 24 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Lazar Nicusor, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di Ingegnere. (10A07001) Pag. 4

PROVVEDIMENTO 21 aprile 2010.

Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'«Associazione autonoma commercianti di Acì Cate-na». (10A07396) Pag. 5



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2010.

Riduzioni di imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2008, n. 185, relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 156, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha confermato, nel limite complessivo di spesa annuo di 60 milioni di euro, anche per l'anno 2010 le agevolazioni fiscali riconosciute agli appartenenti alle Forze armate e di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto il comma 157 del citato art. 2 della legge n. 191 del 2009 che ha precisato che il limite di reddito di lavoro dipendente di 35.000 euro, previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, per l'attribuzione dei benefici fiscali nell'anno 2010 va riferito all'anno 2009;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, il quale aveva previsto che nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, fosse riconosciuta una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009 e in particolare l'art. 2, comma 1, che, in attuazione del citato art. 4, comma 3, ha riconosciuto, per l'anno 2009, la riduzione per ciascun beneficiario sull'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico, tenuto conto del citato limite di spesa e del numero complessivo dei destinatari del beneficio, risultante dalla certificazione unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2008;

Visto il numero complessivo del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in servizio alla data del 1° gennaio 2010, che, in base alla certificazione

unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta avere avuto un reddito di lavoro dipendente riferito all'anno 2009 non superiore a 35.000 euro, pari a 400.557 unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerata la necessità di rideterminare, per l'anno 2010, il valore massimo della detrazione di imposta per ciascun beneficiario di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, nel rispetto del menzionato limite di spesa di 60 milioni di euro, tenuto conto il citato numero massimo del personale in possesso dei requisiti di reddito per l'accesso al beneficio fiscale;

Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia e delle politiche agricole, alimentari e forestali e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010, la misura della riduzione dell'imposta lorda di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, determinata sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale di cui all'art. 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il cui reddito complessivo di lavoro dipendente nell'anno 2009 sia stato non superiore a 35.000 euro, è rideterminata per ciascun beneficiario nell'importo massimo di 149,50 euro.

2. Continuano ad essere applicate le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009.






Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento Economico - Giuridico del personale di Polizia Penitenziaria

Lettera Circolare



Ai Sigg. Direttori delle Direzioni Generali

Al Sig. Direttore dell'Istituto
Superiore Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti
Penitenziari per Adulti

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di
Formazione e Aggiornamento di Polizia
Penitenziaria

Al Sig. Direttore del Centro
Amministrativo "G. Altavista"

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario

Agli Uffici del Capo del Dipartimento

All'Ufficio per la Gestione e lo
Sviluppo del Sistema Informativo

Al Sig. Capo del Dipartimento per la
Giustizia Minorile

LORO SEDI

OGGETTO: Riduzioni di imposta previste dall'art.4, comma 3, del decreto legge 29 novembre
2008, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.

In attuazione di quanto previsto dalla normativa in oggetto, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 15/04/2009, il quale prevede una riduzione d'imposta, nell'anno 2009, da operarsi sul trattamento economico accessorio percepito dal personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro.


Si comunica, pertanto, che l'Ufficio per la Gestione e lo Sviluppo del Sistema Informativo procederà all'applicazione del beneficio in parola nei confronti del personale avente diritto, nell'ambito della capienza della imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio erogato nel mese di agosto 2009 e, l'eventuale importo residuo, nei mesi successivi ovvero in sede di conguaglio fiscale.

Per gli allievi agenti di Polizia Penitenziaria la riduzione di imposta di cui al comma 1, sarà operata sull'imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito, ai sensi del comma 4 art. 2 citato DPCM.

Infine, relativamente ai dipendenti che già beneficiano della sospensione I.R.P.E.F. a seguito del terremoto Abruzzo del 06/04/09, la detrazione di imposta di 134 euro verrà applicata, in sede di conguaglio fiscale, sull'importo imponibile delle competenze accessorie relative a prestazioni effettuate prima dell'inizio della sospensione.

Di quanto sopra, si raccomanda la massima diffusione tra il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Massimo De Pascalis)



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2009

Riduzioni d'imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

(09A04189) (GI n. 87 del 15-4-2009)

37.977 Beneficiari + altri
compreso esenti
in parte parte

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, sia riconosciuta una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro;

Visto il secondo periodo del citato art. 4, comma 3 che demanda l'individuazione della misura della riduzione dell'imposta sulle persone fisiche, nonché delle sue modalità applicative ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il numero complessivo del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in servizio alla data del 1° gennaio 2009, che, in base alla certificazione unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta avere avuto un reddito di lavoro dipendente riferito all'anno 2008 non superiore a 35.000 euro, pari a 447.758 unità;

Considerata la necessità di indicare il valore massimo del beneficio annuale per ciascun soggetto, consistente nella minore imposta trattenuta, al fine di rispettare il citato limite di spesa di 60 milioni di euro;

Considerata la necessità di evitare sperequazioni di trattamento tra il personale del menzionato comparto, compreso il personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore del trattamento economico di paga come gli allievi delle accademie e delle scuole, a causa della diversità degli istituti retributivi di carattere accessorio applicabili in base ai singoli ordinamenti;

Ravvisata la necessità di realizzare le riduzioni di imposta previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, attraverso l'applicazione di una detrazione d'imposta, in ragione degli adempimenti cui sono tenuti i sostituti d'imposta in base alla normativa vigente;

Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.
Destinatari della riduzione d'imposta

1. I soggetti destinatari della riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura indicata all'art. 2, sono tutto il personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia percepito nell'anno 2008 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 35.000 euro.

Chiudi	Elenco G.U.	Sommario G.U.
--------	-------------	---------------

Art. 2.
Misure della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, corrisponde al personale del comparto sicurezza e difesa del settore pubblico, e' ridotta per ciascun beneficiario dell'imposta massima di 124,90 euro.

2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma 1 in un'unica soluzione, fino a capienza dell'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio erogato e, per l'eventuale importo residuo, in occasione delle successive erogazioni effettuate nell'anno al medesimo titolo.

3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate trattamento economico accessorio dai decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1.

4. Per il personale volontario non in servizio permanente delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione, secondo i rispettivi ordinamenti, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, la riduzione di imposta di cui al comma 1 si applica sull'imposta lorda determinata sulla nota del trattamento economico complessivamente percepita.

Roma, 17 febbraio 2009

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro della Difesa
La Russa

Il Ministro dell'Interno
Mariani

Il Ministro della Giustizia
Alfano

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Cesa

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Bassolino

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrazione alla Corte dei conti il 25 marzo 2009
Ministero istituzionale - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento I, Ufficio n. 125

u **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2009**
Riduzioni d'imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (09A04189) (GU n. 87 del 15-4-2009)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, sia riconosciuta una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro;

Visto il secondo periodo del citato art. 4, comma 3 che demanda l'individuazione della misura della riduzione dell'imposta sulle persone fisiche, nonché delle sue modalità applicative ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 927 e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il numero complessivo del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in servizio alla data del 1° gennaio 2009, che, in base alla certificazione unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta avere avuto un reddito di lavoro dipendente riferito all'anno 2008 non superiore a 35.000 euro, pari a 447.758 unità;

Considerata la necessità di indicare il valore massimo del beneficio annuale per ciascun soggetto, consistente nella minore imposta trattenuta, al fine di rispettare il citato limite di spesa di 60 milioni di euro;

Considerata la necessità di evitare sperequazioni di trattamento tra il personale del menzionato comparto, compreso il personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore del trattamento economico di paga come gli allievi delle accademie e delle scuole, a causa della diversità degli istituti retributivi di carattere accessorio applicabili in base ai singoli ordinamenti;

Ravvisata la necessità di realizzare le riduzioni di imposta previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, attraverso l'applicazione di una detrazione d'imposta, in ragione degli adempimenti cui sono tenuti i sostituti d'imposta in base alla normativa vigente;

Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.
Destinatari della riduzione d'imposta

1. I soggetti destinatari della riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura indicata all'art. 2, sono tutto il personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia percepito nell'anno 2008 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 35.000 euro.

Chiudi	Elenco G.U.	Sommario G.U.
--------	-------------	---------------

Art. 2.
Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico, e' ridotta per ciascun beneficiario dell'importo massimo di 134,00 euro.

2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma 1 in un'unica soluzione, fino a capienza dell'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio erogato e, per l'eventuale importo residuo, in occasione delle successive erogazioni effettuate nell'anno al medesimo titolo.

3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate trattamento economico accessorio dai decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1.

4. Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione, secondo i rispettivi ordinamenti, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, la riduzione di imposta di cui al comma 1 si applica sull'imposta lorda determinata sulla meta' del trattamento economico complessivamente percepito.

Roma, 27 febbraio 2009

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro della difesa
La Russa

Il Ministro dell'Interno
Maroni

Il Ministro della giustizia
Alfano

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Zaia

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009
Ministeri Istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 129